



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice Clarice Di Tullio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1507/2024 R.G.

promossa da (Omissis)

, rappresentata e difesa

dagli Avvocati Massimo Proto, Silvio Martuccelli e Carlo Mario Martino

APPELLANTE

nei confronti di (omissis)

, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo

D'Auria

APPELLATA

Comune di Roncade, c.f. 80009430267 - p. i.v.a. 00487110264

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante, come da note di trattazione scritta in data 29.01.2025: *“1. In linea cautelare, sospendere – se del caso previa convocazione delle parti – l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato; 2. In linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento*



impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da (omissis) al Comune di Roncade; 3. In linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di Roncade da (omissis), soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese; per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.

Per (omissis), come da note di trattazione scritta in data 29.01.2025: “*Si chiede pertanto che il Tribunale adito confermi in ogni sua parte la sentenza n. 1409/2023 del 18.12.2023 del Giudice di Pace di Treviso – RG 5244/2023 – impugnata e respinga l'appello proposto da (omissis). accertando e dichiarando la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 4 del 12.07.2023 emesso da (omissis) a carico di (omissis) per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(omissis) aveva proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 4 del 12.07.2023, con il quale il Comune di Roncade, per il tramite della concessionaria (omissis), aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.446,00 a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019.



Il Giudice di Pace di Treviso, con sentenza n. 1409/2023 pubblicata il 18.12.2023, aveva rigettato le domande e condannato (omissis) alla rifusione delle spese

processuali in favore della parte costituita (omissis).

Il primo giudice aveva:

- disatteso la deduzione di nullità per indeterminatezza dell'atto impugnato, ritenendo che lo stesso riportasse ogni elemento utile all'individuazione dei presupposti normativi e di fatto;

- considerato che l'art. 1, comma 831, dovesse essere interpretato nel senso che soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento del canone è non solo il titolare della concessione ma tutti i soggetti che utilizzano anche in via mediata la rete del concessionario e, inoltre, che nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non impone una separazione tra soggetto fornitore e soggetto venditore del prodotto finale e anzi incentiva la condivisione delle reti, mentre per la distribuzione del gas e dell'energia elettrica opera il principio contrario.

(omissis) ha proposto appello e domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado.

L'appellante ha dedotto:

- 1) la nullità della sentenza in ragione della motivazione solo apparente in punto di dedotta violazione dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006;
- 2) l'erroneità della motivazione in punto di violazione dell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 e dell'assenza dei presupposti applicativi del canone;
- 3) la violazione dell'art. 92 c.p.c. e la sussistenza di motivi legittimanti la compensazione delle spese processuali.



(omissis) ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato diffusamente le deduzioni attoree.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Roncade.

Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza ex art. 281 *sexies* c.p.c. del 29 gennaio 2025, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

Il primo motivo di appello è infondato.

(omissis) ha reiterato la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento per il difetto di motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dello stesso e lamentato che la sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione.

La deduzione di nullità non può essere condivisa.

L'avviso, pur richiamando nelle premesse le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 al 847, della legge n. 160/2019, esplicita, quale ragione giustificativa dell'accertamento, l'omesso pagamento del "*canone di occupazione spazi e aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate nella tabella di pagina 3*".

Il rinvio è alla "Tabella Occupazioni" che, nella parte descrittiva della natura del tributo, così recita: "*Infrastrutture – Servizi di Pubblica Utilità*" (v. documento 3 del fascicolo di primo grado di (omissis)).

I contenuti dell'avviso, quantunque sintetici, identificano chiaramente sia il presupposto fattuale dell'avviso (l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022) sia la sua ragione giuridica, che il riferimento ai "servizi di pubblica utilità" consente di individuare nell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 ossia nell'unica disposizione (delle trentadue richiamate) che menziona, quale presupposto applicativo del cosiddetto CUP, le "*occupazioni permanenti del*



territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete” (la sottolineatura è di chi scrive).

Lo stesso presupposto contemplato dall’art. 35 del Regolamento che il Comune di Roncade ha adottato ai sensi dell’art. 1, comma 821, della legge n. 160/2019 ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (documento n. 4 fascicolo di primo grado di (omissis)).

L’avviso, dunque, è sufficientemente specifico nell’individuazione della fattispecie.

Con riferimento al secondo motivo di appello, va premesso che la pretesa del Comune di Roncade riguarda il pagamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico.

Nello specifico la pretesa è fondata sull’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 che, come detto, riguarda le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

La norma, nella versione originaria, prevedeva che il canone fosse “*dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria*”; e disponeva che il concessionario



avesse il *“diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze”*.

La norma è stata modificata dalla legge n. 178/2020 (legge finanziaria per il 2021) e, nel testo attualmente vigente, dispone: *“il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ...”*.

L’art. 5, comma 14 *quinquies*, del decreto legge n. 146/2021 ha introdotto una norma di interpretazione autentica e stabilito (per quel che in questa sede interessa) che l’art. 1, comma 831, si interpreta nel senso che *“... per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita ...”*.

Il giudice di pace ha ritenuto che la norma, come modificata dalla legge n. 178/2020, abbia introdotto *“il concetto di soggettività passiva in via mediata”* quale presupposto di applicazione del canone, individuando come soggetti passivi tutti coloro che di fatto utilizzano anche in via mediata (ossia mediante



collegamenti VULA, NGA e SLU) “*la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a.*” in virtù di accordi privati con il concessionario.

Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha ommesso di considerare che in realtà la norma impone l'obbligo del pagamento del canone:

- agli operatori titolari di infrastruttura di rete fissa, i quali sono muniti delle relative concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- agli operatori che si avvalgono della infrastruttura di rete fissa altrui, installandovi “*propri cavi che arrivano all'utenza*”, i quali occupano in via mediata il suolo pubblico utilizzando “materialmente” l'infrastruttura altrui.

Di contro, la norma non riguarderebbe gli operatori – come (omissis) – che non utilizzano materialmente l'infrastruttura altrui ma solo virtualmente, stipulando con il concessionario servizi di trasporto del segnale agli utenti finali.

Proprio in ragione dell'assetto dei rapporti contrattuali in essere con il concessionario, sussisterebbe nel caso di specie quella separazione tra il soggetto proprietario della infrastruttura ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, in presenza della quale, secondo la norma di interpretazione autentica sopra richiamata, il canone deve essere pagato dal solo soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.

Le articolate deduzioni dell'appellante non sono condivisibili.

Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone *de quo* a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture del



soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico.

L'espressione "utilizzo materiale" va interpretata alla luce di tale *voluntas legis* come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall'appellante, che si realizza con l'installazione di "cavi propri" nella infrastruttura a rete fissa altrui).

Ciò in quanto il canone è imposto a quanti comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture.

E poiché è incontestato che (omissis), attraverso le varie forme di tecnologia descritte in atti, si avvale della rete infrastrutturale di (omissis), si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma.

Né può giovare all'appellante l'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14 *quinquies*, del decreto legge n. 146/2021.

Si condivide sul punto l'interpretazione secondo la quale il concetto di "separazione" di cui sopra si applica a casi differenti da quello oggetto di disamina e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d. lgs. n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d. lgs. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli. Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono "transitati" nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto,



vengono commercializzate da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bolzano, sentenza del 17 giugno 2024), per ipotesi del genere appare chiara la *ratio* di escludere la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico. Quest'ultimo, infatti, in tali casi, non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.

Diversa considerazione vale invece per il servizio di telefonia offerto da (omissis), perché, come spiegato dalla stessa attrice, al fine di erogare ai clienti finali tale servizio, essa si collega all'infrastruttura di (omissis) mediante i sistemi descritti in atto di appello (“VULA”, “NGA”, “ULL” e “WLR”) e occupa in via mediata l'infrastruttura oggetto della concessione in favore di (omissis). (omissis), come da lei stessa riconosciuto, dispone di infrastrutture proprie, che erogano il servizio venduto, utilizzando anche le infrastrutture di (omissis), unitamente ad altri operatori, nel senso che quest'ultima raccoglie il traffico a banda larga dei clienti (omissis) e lo consegna ad una cabina di (omissis) o lo trasporta alla centrale propria perché poi venga erogato al cliente finale. Non pare che (omissis) sia mera società di vendita di traffico telefonico, apparendo piuttosto come un operatore del settore della telefonia, che si avvale di proprie infrastrutture e, in via mediata, di infrastrutture di terzi concessionari.



In conclusione, la sentenza appellata va condivisa: correttamente l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti della società appellante.

Merita invece accoglimento l'ultimo motivo di appello: la novità delle questioni trattate (pur se ripetitive) ed il documentato contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione delle norme sono motivi che giustificano la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio e del presente appello.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza n. 1409/2023 del Giudice di Pace di Treviso

nei confronti di (omissis) e del Comune di Roncade, così provvede:

accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa riforma sul punto della sentenza appellata, per il resto confermata, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;

compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello.

Treviso, 19 febbraio 2025

Il Giudice

Clarice Di Tullio

